

Ma non posso scostarmi da codesta *perquisizione* del 19 novembre, che il P. M. ha tante volte invocata (e talvolta, nella foga della sua aringa ha collocato sotto altre date), non posso scostarmi da codesta *perquisizione* senza rammentare il meraviglioso rilievo del P. M., il rilievo cioè che, appunto perchè le stanze dell'osteria del Galanti erano sempre aperte, appunto perciò e Galanti e i suoi ministri vi potevano accedere, e potevano sapere quanto in esse diceva chi bevea, chi cenava. — Certo sì, il Galanti (quando era nella osteria) e i suoi ministri potevano entrare nelle stanze ed orecchiare i discorsi: e parimenti potea entrare nelle stanze ed orecchiare i discorsi qualsiasi altra persona, qualsiasi altro avventore, tra i quali *le persone oneste, e gli impiegati, e i magistrati* che (secondo la fede dell'ispettore della pubblica sicurezza avvocato Burlanti) frequentavano l'osteria: e parimenti potevano entrare improvvisi, ed improvvisi entrarono la sera del 19 novembre 1861, le guardie di pubblica sicurezza e i reali carabinieri. — Ma chi non vede che questa circostanza e dell'essere le stanze libere e accessibili a tutti, è la migliore delle disdette a cui sorge allegando che ivi a reo disegno, a proporre e discutere di negre imprese, convenivano i malfattori? —

E così, posto fine alla confutazione della prima delle allegazioni del Pubblico Accusatore contro il Giulio Galanti, potremo essere assai più spediti a rimpetto delle altre.

#### II. Quanto alla allegazione seconda.

Era giunto il dibattimento alla udienza 20 luglio, ed al termine della escussione dei testimoni sul Capo XII, riguardante il mancato assassinio del signor Pinna.

Il Giulio Galanti e il Demetrio Lambertini, che non denno rispondere se non del primo Capo d'Accusa di associazione di malfattori, aveano assistito senza paura e senza pericolo, all'esame di tutti i testimoni del primo Capo ed eziandio degli undici capi che seguono.

Senonchè il signor Pinna, dopo le sue querele intorno al Capo XII, in quella udienza del 20 luglio si fece ad accennare qualche voce, di recente venutagli, senza alcuna attenzione a quel capo, sopra il Galanti e sopra il Lambertini Demetrio. E del Galanti parlando, recò in mezzo quell'episodio sul quale il P. M. nell'aringa del 17 agosto ha fondata la sua allegazione che Galanti fosse amico e cassiere di Pietro Ceneri. Chiestogli allora al signor Pinna da parte di cui gli fosse venuta quella voce, il signor Pinna rispose: da certo Sani sensale; da certo Sani, del quale non so il nome, nè la contrada ov'egli abiti. Ma non appena il signor Presidente, per via del suo potere discrezionale, ordinava che qualche guardia di P. S. andasse in cerca del Sani e il conducesse alla Corte, il Sani, di nome ignoto, di abitazione ignota, era già bello e pronto, e compariva e narrava: che nel settembre 1860 o 1861, mentre egli consegnava al Galanti Giulio alquante bottiglie di vino, un uomo venne chiedendo al Galanti cento scudi: che il Galanti, salito subito all'appartamento superiore dell'osteria, subito scese, e diede a quell'uomo gli scudi; che esso Sani non conosceva quell'uomo, e domandò al Galanti il come e il perchè rimettesse cento scudi al primo venuto; che il Galanti rispose « quegli è Pietro Ceneri e il danaro me l'aveva affidato egli in deposito, per paura che i fratelli glielo rubassero. »

Se la narrazione del Luigi Sani fosse veridica, nessun pregiudizio ne potrebbe soffrire il Galanti; perocchè nel settembre 1860 o 1861 (a cui vagamente allude il detto Sani) il Pietro Ceneri non avea punto la trista fama che il P. M. gli assegna dappoi: del che abbiamo la dimostrazione negli atti stessi che accompagnarono il verbale 19 novembre 1861. In quella sera (19 novembre) e dopo la perquisizione, Pietro Ceneri non meno che il fratello, fu d'ordine del vice-brigadiere di Pubblica Sicurezza accompagnato alla Questura, sol perchè sprovveduto de' suoi recapiti. Ma il Reale carabiniere Bonamassa, nelle informazioni date al Giudice li 6 maggio 1862, attestò di non saper che

veruno delli individui in quella sera perquisiti (compresi il Pietro Ceneri) fosse persona di mala fama; e l'altro carabiniere Bellaschi, nelle informazioni dello stesso di 6 maggio 1862, così si aggiunse: « io di hiarai di non voler dividere la responsabilità dell'atto del brigadiere di P. S.: non mi constava e allora, nè dappoi, che quegli individui (tra' quali il Pietro Ceneri) fossero persone pregiudicate; e neppure che fossero solite ad unirsi in quell'osteria. » Arroge che il Pietro Ceneri, giunto alla Questura, e conosciutasi la sua identità personale, fu messo subito in libertà.

Posto che Pietro Ceneri nel settembre 1860 o 1861 (a cui vagamente allude il Luigi Sani) non era sospetto alla Polizia che ha i cent'occhi d'Argo; come o perchè avrebbe dovuto essere sospetto al Galanti? e Pietro Ceneri avesse affidato al Galanti un deposito di cento scudi, come o perchè avrebbe dovuto il Galanti rifiutarsi di custodire il deposito?

E già la narrazione di Luigi Sani (nella ipotesi che sia veridica) racchiuderebbe la prova che il Galanti, alla pari della Polizia, nè credeva, nè temeva che Pietro Ceneri fosse uomo sospetto, e che quindi la qualsiasi sua relazione con Pietro Ceneri dovesse o potesse essere giudicata sinistramente.

In effetto: se il Galanti avesse creduto o temuto che il Pietro Ceneri fosse uomo sospetto, e sospetta la qualsiasi sua relazione con cotestui, forsechè il Galanti non avrebbe al Sani taciuto il nome del Pietro Ceneri? forsechè alla interrogazione del Sani il Galanti non avrebbe dato qualche risposta diversa da quella che dal Sani è asserita? e per esempio, non avrebbe agevolmente risposto « i cento scudi sono il prezzo di vino al mio negozio condotto? »

La immediata spontaneità colla quale Galanti, a detta del Sani, avrebbe annunciato il nome di Pietro Ceneri e il deposito de' cento scudi, quella immediata spontaneità recide i nervi alla allegazione che Galanti (se pur si finga che avesse accettato un deposito da Pietro Ceneri) credesse o temesse di poter essere qualificato il depositario o il cassiere di un malfattore, e, molto meno, il depositario o il cassiere di un socio di leghe o bande di malfattori. —

Ma, per quantunque la circostanza asserita dal Sani non fosse tale da nuocere alla sorte giuridica del Galanti, o da servir di argomento all'accusa che Galanti allora o poi sia stato membro di un'associazione di malfattori; Galanti l'ha negata recisamente, ed ha altresì negato che il Sani gli avesse mai provveduto bottiglie di vino dopo il 1859.

Or dunque: l'asserzione del Sani, da Galanti negata, è ella veridica? — Mai no. — E chi la tenesse per vera violerebbe la legge.

Sani fu chiamato all'udienza pel potere discrezionale, che il legislatore ha affidato all'onore, alla coscienza del Presidente della Corte d'Assise.

L'art 465 del Codice di Procedura Penale dice:

« Il Presidente può, nel corso del dibattimento, chiamare ad esame qualsivoglia persona, richiedendo, ove occorra, la forza pubblica, e farsi recare qualunque nuovo documento che in seguito alle spiegazioni date all'udienza si dagli accusati che dai testimoni gli sembrasse atto a somministrare qualche lume sul fatto contestato.

» I testimoni in tal modo chiamati non presteranno giuramento, e le loro dichiarazioni saranno considerate come semplici schiarimenti ».

Così stabilisce la legge, e a buona ragione lo stabilisce: perchè il potere discrezionale è un potere di eccezione, una deviazione dalle regole tutelari de' pubblici dibattimenti: perchè alla retta amministrazione della giustizia importa che i testimoni, e le circostanze su cui avranno ad essere interrogati, sieno specificati in apposite liste alcun tempo prima del dibattimento, affinchè le parti (il Pubblico Ministero, e gli accusati) le conoscano, ed abbiano facoltà di apparecchiare i loro mezzi di ricasazione e riprova: perchè, al postutto, il

repentino intervento di nuovi testimoni, e di nuove circostanze nel dibattimento, è cosa da aversi in grandissima diffidenza, per la sua stessa *estemporaneità*: e la Giustizia, che guarda l'accusato negli occhi e nel fronte, non può non allibrare del pericolo che la mano dell'uomo nuovo (dal quale la coscienza e l'onore del Presidente ha reputato che la Giustizia potrebbe aver qualche lume, la mano dell'uomo nuovo tragga fuori un pugnale, e ferisca l'accusato alle spalle! —

Ciò diremo, o signori, se pure l'uomo nuovo, l'uomo del 20 luglio, il Luigi Sani, risplendesse di preclari onori, e (che più vale) di quell'onore, che sovrasta ad ogni altro, la stima pubblica guadagnata debitamente.

Ma che? Quel Luigi Sani, quell'uomo ch'era sconosciuto e di nome e di dimora al sig. Pinna che lo additava, è egli tal uomo da meritare che altri a lui si inchini, e giuri sulla parola che egli non ha giurato?

Abbiamo potuto avere la *fedina* criminale del Luigi Sani; e ve ne fu data lettura, o signori, nella udienza del 17 agosto. — Ecco qua:

8 ottobre 1835: Luigi Sani inquisito per *usura* e *truffa*;

22 novembre 1836: Luigi Sani inquisito per *truffa*;

7 maggio 1837: Luigi Sani inquisito per ingiurie verbali e reali, e per minacce; e, sul primo capo, condannato al carcere;

8 novembre 1858: Luigi Sani inquisito per *truffa*.

Non dica il Pubblico Ministero che riguardo alle due prime imputazioni, 1835 e 1836, (questa di *truffa*, e quella di *usura* e di *truffa*), non siano state rinvenute le decisioni negli archivi dell'Autorità che ha il dovere di custodirle: nè dica che sull'ultima imputazione, 1858, nuovamente di *truffa*, sia stato, per decreto 16 maggio 1859, sospeso il procedimento *attesa la desistenza della parte lesa*.

Il Pubblico Ministero vi ha studiosamente avvezzi a pensare che le inquisizioni, se non resulti ch'ebbero termine per sentenza la quale scriva in lettere cubitali la *innocenza* dell'imputato, lasciano impresso un brutto marchio sul nome dell'inquisito. E se le lezioni del Pubblico Ministero sarebbero questionabili nelle inquisizioni di certi reati che non sono di *titolo ignominioso* (quali, ad esempio, i ferimenti in rissa), alle lezioni del Pubblico Ministero facilmente si accosterebbero chi ripensi che il titolo dell'imputazione del Luigi Sani puzza di *truffa*, e la puzza si solleva tre volte.

Duolmi a dirlo, o signori, ma me lo suggerisce l'intimo convincimento. Luigi Sani, che cominciò a dar odore di *truffa* quasi trent'anni or sono, nella sua prima gioventù (1835 e 1836), e che nuovamente diede odore di *truffa* negli anni a noi più vicini (1858, 1859), Luigi Sani non è degno che voi gli crediate; non solo perchè, indotto essendo per provvisione *discrezionale*, la legge non gli ha permesso di confermare la sua *dichiarazione* nel nome Dio; non solo perchè la legge divieta che la sua *dichiarazione* sia riguardata come *deposizione*, come mezzo di *prova*; ma perchè Luigi Sani non ha altro documento d'onore se non la *fedina* che vi fu letta il 17 d'agosto.

E poichè il Pubblico Ministero ha dovuto confessare che la prova della *seconda* sua allegazione contro il Galanti, la prova dell'essere il Galanti *amico e cassiere di Pietro Ceneri* non risiede se non sui labbri di Luigi Sani; noi oseremo sperare che egli stesso il Pubblico Ministero, per obbedienza alla legge 465 della procedura penale, e per ossequio ai registri ufficiali d'onde fu ricavata la *fedina* del Luigi Sani, oseremo sperare che il Pubblico Ministero debba sentirsi incitato a revocare quella *seconda* sua allegazione.

III. Quanto alla allegazione *terza*.

L'art. 20 della legge di P. S. 13 novembre 1859 dice: »Gli albergatori, osti, e locandieri hanno obbligo di inscrivere giornalmente nel registro, conforme al *Modulo* determinato per regolamento, tutte le persone che alloggieranno nei loro stabilimenti. Tale registro, a semplice richiesta, dovrà essere esibito agli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza, ed ai carabinieri reali ».

L'articolo 8 del regolamento approvato col decreto reale 8 gennaio 1860 determina il *Modulo* del registro.

L'art 9 dello stesso regolamento dice: » i governatori (prefetti) e gli intendenti di circondario potranno prescrivere che un estratto di tal registro sia in ogni sera presentato all'autorità politica ».

Fedele alle prescrizioni della legge, del regolamento, del *Modulo*, e del prefetto, Giulio Galanti, col mezzo del *priore* della sua locanda, faceva inscrivere di per di nel suo registro il nome di ciascuno degli *arrivati* e tra gli altri, sotto le date 12 luglio, 13 luglio, 16 luglio 1861, fu iscritto nel registro degli *arrivati* il nome di Pietro Ceneri; di quel Pietro Ceneri che (ciò vedemmo poc' anzi) non solo nel luglio 1861, ma eziandio nel novembre 1861, non era diffamato, non era sospetto.

Fedele alle citate prescrizioni, il Galanti consegnava ogni sera all'autorità politica gli estratti del registro di iscrizione degli *arrivati*.

Chi avrebbe mai pronosticato che, appunto perchè Galanti ha osservato la legge, il P. M. glie ne facesse un rimprovero, il più grave de' rimproveri, il rimprovero di aver voluto con quelle *iscrizioni* preparare a Pietro Ceneri la prova dell'*alibi* dalla grassazione di *Marzabotto* e dal furto della *Zecca*.

Quanto a me, ingenuamente avrei creduto che il P. M. darebbe lode a Galanti di non avere occultato l'*arrivo* del Pietro Ceneri a Bologna il 12, il 13, il 16 luglio 1861; perchè (io diceva a me stesso) colla scorta del registro del Galanti il P. M. avrà buono in mano a respingere ogni prova d'*alibi* che dal Pietro Ceneri venisse tentata; avrà buono in mano per dimostrare che Pietro Ceneri, il quale nel di 12 luglio 1861 scendeva in Bologna alla locanda del Galanti, potè verso sera e verso notte essere a *Marzabotto*, e tornare a Bologna il mattino del 13; avrà buono in mano per dimostrare che Pietro Ceneri, il quale arrivò altra volta alla locanda del Galanti, il 16 luglio, potè la notte del 15 al 16 aver forzata la *Zecca*.

E nondimeno la *terza* allegazione del P. M. contro il Galanti è proprio questa: che Galanti, colle citate iscrizioni del Ceneri ha preparata al Ceneri la prova dell'*alibi*!

Ho deliberato di rispondere punto per punto ad ognuna delle allegazioni del P. M.: ma a questa *terza* allegazione non saprei d'onde prender le mosse a rispondere: tanto ella mi pare (senza ch'io venga meno di riverenza al Pubblico Accusatore) inesplicabile e strana.

Non risponderò che i registri son tenuti dal *priore* della locanda; e che, se in quelli covasse qualche triste concetto, del triste concetto non potrebbe darsi carico o mala voce al Galanti.

Non risponderò (come rispondeva, a proposito del Paggi, il testimone Bartolomeo Bottacchi locandiere alla insegna della Croce di Malta in Genova) che quando nei registri della locanda fu iscritto il nome dell'*arrivato*, ed altresì trasmesso l'estratto del registro alla Questura, è adempito il debito del locandiere verso la Polizia; che il locandiere non deve e non può guarentire delle gesta e dei viaggi eventuali delle persone *arrivate* ed *iscritte*; che incumbe invece alla Questura, e agli agenti suoi, di vigilare le persone *arrivate* ed *iscritte*, se mai essa le ha per *sospette*.

Risponderò più concreto: risponderò, essere direttissimamente smentito dalle tavole processuali e dal pubblico dibattimento l'assunto del P. M. che i registri del Galanti avessero da servire, o nella mente del Galanti, od eziandio in quella del Pietro Ceneri, alla prova dell'*alibi* di esso Ceneri o dalla grassazione di *Marzabotto* o dal furto alla *Zecca*.

Direttissimamente smentito: perchè non mai il Galanti, nè nella procedura scritta, nè nella orale, ha prodotti o accennati, a favore del Ceneri o di altri, i giornalieri registri degli *arrivati* alla sua locanda; registri che solo il P. M. ha richiamati dalla Questura, ed uniti ai volumi di questa Causa.

Direttissimamente smentito: perchè Galanti non ha mai prese le parti di testimone pel Pietro Ceneri, o vuoi

contro l'accusa della grassazione di *Marzabotto*, o vuoi contro l'accusa del furto alla *Zecca*.

Direttissimamente smentito: perchè egli medesimo il *Pietro Ceneri*, non solo non ha proposta la prova d'*alibi* ideata dal P. M., la prova cioè che nelle ore serotine della grassazione di *Marzabotto*, o nella notte del furto della *Zecca*, egli si stesse a riposo nella locanda di *Galanti*, ma sostenne tutto il contrario: e in particolare, circa la grassazione di *Marzabotto*, asserì che di quei giorni ei viaggiava verso il *Pendino*; e, circa il furto della *Zecca*, asserì che quella notte egli ha dormito nella propria abitazione in *Borgo Tovaglie*, senza punto entrare nella locanda del *Galanti*.

E pertanto: la terza allegazione del P. M. è anch'essa andata in dileguo.

#### IV. Quanto all'allegazione quarta.

Il Pubblico Ministero disse che nella notte dal 15 al 16 luglio 1861 (notte del furto alla *Zecca*) il *Pietro Ceneri* entrava nell'osteria del *Galanti* con un involto sotto il braccio, e il priore della locanda gli si fece incontro colle parole « *ma signor Pietro, ella vuol proprio rovinarci.* »

È agevole il rispondere che, se codesta circostanza fosse vera, non solo non ne emergerebbe una qualsiasi relazione criminosa del *Galanti* col *Pietro Ceneri*, ma si avrebbe lo indizio che del notturno ingresso del *Ceneri* era inconsapevole il *Galanti*, e al notturno ingresso repugnava il priore.

Ma sulla fede di che testimoni il Pubblico Ministero ha spacciata la quarta allegazione?

L'autore della peregrina novella è *Pietro Campesi* (notiamo bene *Pietro Campesi*) che asserisce essergli stata quella circostanza narrata in carcere, non dal *Giulio Galanti*, come vuole il Pubblico Ministero, ma dal *Giovanni Gualandi*, presente il *Ferriani* nell'età di soli 18 anni condannato per furto ed il *Varoni Angelo* che è condannato per invasione o rapina ai lavori forzati a vita.

Dimentichiamo un istante il carattere e le altre qualità personali del *Pietro Campesi* e degli angeli suoi; e con quali arti, e per quali intenti, egli millanta di *prestar servizi alla giustizia*.

Dimentichiamo o la improbabilità assoluta che lo incidente (se pur vero) dell'incontro e delle parole corse tra *Ceneri* ed il Priore la notte del furto alla *Zecca*, fosse noto al *Giovanni Gualandi* il quale, stando alla accusa, non era membro della pretesa associazione di malfattori, e stando all'arringa fiscale del 18 agosto, nessuna funzione ha poi assunto che quella di smaltire, a petizione del *Cesare Caselli*, presso gli orefici di *Bologna*, le verghe d'oro nelle quali i dischi o tondini della *Zecca* furono trasformati; e parimenti dimentichiamo la improbabilità assoluta che *Giovanni Gualandi*, quando han messo seco il *Campesi* alla carcere, abbia al *Campesi* comunicato cose o parole che esso *Gualandi* fornì a *Pietro Campesi* in due classi, in due tempi. Le une che secondo lui hanno titolo di maggiore credibilità; e sono quelle fatte nelle carceri di *Voghera* il maggio, il giugno 1862, quando il *Campesi* poco o nulla sapendo di scienza propria: circa gli eventi bolognesi, non può avere parlato che di scienza infusagli per bocca altrui, e (così la pensa il Pubblico Ministero) per bocca di taluno degli autori o complici de' misfatti. Le altre son quelle di data assai più recente, e dopo che da *Voghera* il *Campesi* era stato condotto a far suoi giri e rigiri qui e là di su e di giù sotto varie forme, in varie carceri e di varie regioni, dove egli stesso, il pubblico accusatore, non disconosce che al *Campesi* potrebbero essere stati sobillati anche senza confidenze di malfattori, e misfatti e nomi (veri o supposti) e avrebbe poi potuto il *Campesi* appiccicare a quei misfatti e a quei nomi i suoi commenti le sue fantasie.

Dimentichiamo in fine che a *Voghera* il *Pietro Campesi* (il quale vuole avere colà ricevute le tante confidenze dal *Luigi Mariotti* e dal *Gaetano Bertocchi*) non ha profferito verbo od accento del furto della *Zecca*, perpetrato la notte del quindici al sedici luglio 1861, ed imputato princi-

palmente al *Pietro Ceneri* a *Luigi Mariotti*, e molto meno ha parlato dell'incontro del *Pietro Ceneri* col Priore della locanda di *Galanti*, o di altro qualsiasi incidente a ciò relativo; e, che più monta il *Pietro Campesi* non ne a profferito verbo od accento neanche in quelle sue lunghissime e male-famose dichiarazioni, che furono assunte (dopo che altri nell'agosto 1862 lo aveva alloggiato a *Bologna* in carcere col *Galanti*) e nel Forte Urbano addì 18 dicembre 1862 e 8 febbraio 1863, e a *San Lodovico* in *Bologna* il 9 marzo 1863, e parimenti in *Bologna* il 18 maggio 1863 nel *Torrone*, e così via, fino all'agosto o al settembre 1863.

Supponiamo che *Pietro Campesi*, o parli da *Voghera*, o da *Forte Urbano*, o da *San Lodovico*, o dal *Torrone*, o aggiunga nuove asserzioni all'udienza, e negli ultimi di dell'udienza, supponiamo (e Dio cel perdoni) che *Pietro Campesi* sia uomo non affatto indegno di fede sino a che un qualche testimonio nol contraddica.

Anche in questa ipotesi, la recente novella del *Pietro Campesi*, che è convertita nell'allegazione quarta del Pubblico Ministero ridurrebbe a zero: perchè il Priore della locanda di *Giulio Galanti*, *Giuseppe Arcangeli*, sentito come testimonio, giuratamente ha deposto che è falso l'ingresso e l'incontro del *Pietro Ceneri*, e falsa (comechè non ignobile) la parte che nello incidente, il *Campesi* vuole da esso Priore rappresentata.

Invano il Pubblico Ministero si tenta di porre in dubbio la veridicità del *Giuseppe Arcangeli* per lo riflesso che l'*Arcangeli* stette a ministro della locanda di *Giulio Galanti*.

L'*Arcangeli* è testimonio irrefragabile, ed è testimonio necessario, siccome quegli ch'era il Priore della locanda al tempo additato dal *Campesi*. — La deposizione di *Arcangeli* è dunque abilissima: anzi è la sola deposizione di testimonio che potesse e dovesse esser abile a smentire il *Campesi* sullo incidente di cui si contende.

#### V. Quanto alla allegazione quinta.

*Galanti* ebbe (così il P. M.) una verga d'oro, e la ha venduta in *Codogno*.

Ebbe una verga d'oro! — Da chi, come, quando.

L'ha venduta in *Codogno*! — Quando, a chi per che prezzo?

Che l'abbia avuta, che l'abbia venduta lo dice *Pietro Campesi*; e dice, che gliene fece confidenza il *Galanti*, cui fu dato a compagno di carcere nell'agosto 1862.

Da chi l'abbia avuta, e come, e quando l'abbia avuta; a chi, a che prezzo, e quando l'abbia venduta, nessuno lo dice, neanche il *Campesi* al quale era ben facile di riuscire a sapere o da *Galanti*, o da altri, che *Galanti* ebbe un figlio in collegio a *Codogno*, ma non gli era facile, non gli era possibile sapere niente altro di ciò che aggiunse, perchè niente altro di ciò che aggiunse era vero, e niente altro dal *Galanti* potè essergli mai rivelato.

Conoscendo io, conoscendo tutti noi per amplissime prove, come sia diligente il Pubblico Ministero, e come specialmente avverso il *Galanti* sia stato diligentissimo infino a questi ultimi di il Questore Avvocato *Pinna*, non possiamo dubitare che abbiano intralasciato di puntualmente indagare nella piccola *Codogno* presso gli orefici, presso i compratori di verghe d'oro (se pur in *Codogno* ve n'ebbe mai), a chi e quando, e a che prezzo la ipotetica verga d'oro sia stata dal *Galanti* smerciata; così, e non altrimenti, che nella ben più ampia città di *Bologna* si fecero indagini, e si riseppe un per uno gli orefici che le verghe d'oro le comprarono da *Cesare Caselli* o da *Giovanni Gualandi*.

Dalle indagini provocate a *Codogno* il Questore venne a rilevare ciò ch'era già noto e il *Galanti* aveva affermato, che il figliuolo di *Galanti* nell'anno scolastico 1860-61, fu convittore in quel collegio; e venne eziandio a rilevare che il padre pagò la pensione di lire quattrocento e venne eziandio a rilevare che il padre fu largo di monete e giuocattoli al suo figliuolo.

Ahi di te, Giulio Galanti! Anche la pensione che hai pagata per la educazione del nato dal tuo talamo, anche le monete e i giocattoli che gli hai regalati per incitarlo ad esser buono e studioso, anche questo, anche questo il Questore ha esplorato, ha rilevato, ed ha per begli scritti pubblicato all'udienza dell'undici agosto! Or pensa se il Questore non sarà venuto a scoprire ciò che molto più gli importava, a chi tu abbia venduta in Codogno la verga d'oro! Or pensa se il Questore nol sarà venuto a scoprire: massimechè in Codogno (dobbiamo almeno presumerlo) si eseguisce quella legge che il Pubblico Ministero lamenta che non venga eseguita in Bologna; la legge, art. 641, 644 del codice penale, che obbliga gli orefici, e chiunque attenda alla compra e vendita di ori ed argenti, far la denuncia di ogni singolo acquisto all'autorità politica entro 24 ore, e sotto pena di multa, od eziandio di carcere. — Ma via: ti conforta Galanti! L'autorità politica di Codogno non ha confidenti o rivelatori della stampa del Campesi o de' soci di costui. Le richieste del Sig. Pinna tornarono invano; nessuno in Codogno fece eco alla invenzione di Campesi che tu abbia, o Galanti, veduto la ipotetica verga d'oro.

E alla perfine, la ipotetica verga d'oro, d'onde mai si finge che sia pervenuta al Galanti?

Si finge forse, o sottovoce si dice, che l'abbia portata al Galanti il Pietro Ceneri nella notte del furto alla Zecca? No: perchè, a detta del Campesi, quella notte il Pietro Ceneri nell'osteria del Galanti avrebbe avuto l'incontro del solo priore, e (ciò che il P. M. non doveva dissimulare) appena sentita l'apostrofe mossagli dal priore, se ne andò via. No: perchè nei registri della locanda l'arrivo del Pietro Ceneri è notato il giorno sedici, e non altrimenti la sera o la notte anteriore a quel giorno. No: perchè alla Zecca non furono involate verghe d'oro, ma soli 1186 dischi o tondini; i quali, così di un subito, non potevano essere tramutati in verghe d'oro.

Si finge forse che Galanti abbia avuto la verga d'oro dopo che i dischi o tondini furono sottoposti, probabilmente con molta circospezione, alla metamorfosi delle verghe? — No: perchè il P. M. non prova e non dice (e non è vero) che dopo il 16, o il 20 luglio 1861, il Pietro Ceneri abbia più veduto il Galanti. E ancora no, e più fermamente no, perchè il P. M. ha riconosciuto, ed ammesso, che le verghe d'oro, quante ne poterono provenire dai 1186 dischi o tondini rubati alla Zecca, furono vendute tutte, e meglio che tutte, ad orefici di Bologna da Cesare Caselli o Giovanni Gualandi i quali perciò sono imputati o del furto o della vendita.

Quest'ultima obbiezione, che appelleremo di aritmetica, balzò agli occhi del P. M. frammezzo alla sua arringa del 18 agosto; ed egli per istornarla acceanò che oltre i dischi e i tondini alla Zecca rubati, e convertiti in verghe d'oro nel luglio o negli altri mesi del 1861, debbono o possono essere state vendute in Bologna altre verghe d'oro, dacchè fu espilato il medagliere dell'università. Ma così il P. M., per isfuggire la obbiezione di aritmetica, incespì in un errore di cronologia.

Il medagliere fu posto a ruba non molti mesi or sono, e certamente dopo il 1861, dopo il 1862, e (se vero è ciò che mi fu osservato stamani da persona che dovrebbe saperlo) nel gennaio 1864. — Pietro Ceneri fu carcerato in Genova il 9 maggio 1862; Giulio Galanti è in arresto a Bologna dal 20 gennaio 1863. — Dunque le verghe d'oro vendute agli orefici di Bologna da Cesare Caselli o Giovanni Gualandi nel 1861, non provenivano, nè potevano provenire dal medagliere in allora inviolato, nè, e molto meno, Pietro Ceneri potè consegnare a Galanti, e Galanti vendere a Codogno una verga d'oro che sia provenuta da quel medagliere, spogliato da ignota mano, assai tempo dopo l'arresto e del Pietro Ceneri, e del Galanti.

VI. Rimane la sesta ed ultima allegazione del P. M. contro il Galanti: e questa è, che forse il Galanti si associò a malfattori per procurarsi una più rapida fortuna.

Quell'avverbio *forse* è egli il corollario delle prime cinque allegazioni del Pubblico Accusatore? — Non ho d'uopo di aggiungere sillaba, perchè tutte e ciascuna le cinque allegazioni furono già per argomenti categorici, irrepugnabili, disgombrate.

Ad ogni modo. L'avverbio « forse » vale un diritto per la difesa; alla quale, per chiedere la assolutoria, basta che sia dubbio il reato, o che sia dubbio il reo.

L'avverbio « forse » non offre mai un diritto, nè un pretesto a conclusioni condannatorie da parte del Pubblico Ministero; il quale ha debito di provare senza *forse*, ha debito di accertare e il reato in genere e gli autori o complici del reato.

Sul principio del dibattimento il P. M. sperava *forse* che fosse per risultare, il Galanti in poco volger di tempo straordinariamente arricchito.

Ma il dibattimento non corrispose alla speranza. Si seppe bensì, e peculiarmente per la testimonianza dei signori Ginnasi Giuseppe e Conti Luigi, e Cavazza Gaetano, che Galanti sin da fanciullo ha cominciato a lavorare; che lavorò sempre; che fu sempre senza vizi, che non fu mai giuocatore; ed anzi si seppe da Leandro Zuffi, da Cesare Veronesi, da Borghesani Torquato i due primi padroni, e fattorino l'altro del caffè dei Vetturini o dei Viaggiatori, che il Galanti non è del novero di coloro che nel caffè bazzicavano (e ciò fu dichiarato eziandio nell'arringa del P. M.); e dal medesimo signor Cavazza Gaetano, negoziante di grosso, si seppe che a Galanti facea largo credito il Banco; e dalla ostessa Maria Giusti, contigua e rivale all'osteria del Galanti, si seppe che nella osteria del Galanti il vino era buono, buono il servizio, gli avventori contenti; e si seppe da moltissimi testimoni che la osteria era assai frequentata, e avea tal fama che, secondo la fede dell'ispettore di pubblica sicurezza avv. Burlandi, anche i pubblici impiegati e i magistrati la preferivano ad altre, e l'impiegato municipale signor Antonio Berti a quella raccomandava gli ufficiali militari: e quindi si seppe che Galanti può e deve aver tratto dal suo negozio di molti guadagni. Ma non si seppe che egli abbia un peculio, poco o punto superiore ai giusti proventi del suo negozio: ed anzi si seppe, e si vide dal pubblico istromento 22 luglio 1861, che Galanti, acquistando una casa del prezzo di lire 32 mila, non ne ha pagato che appena la terza parte, ossia lire 10.640, e a pagare le due terze parti ebbe bisogno di non brevi more che nell'istromento medesimo furono stipulate, e quelle due terze parti son ancora insolute.

Niente adunque soccorre all'accusa portata contro il Giulio Galanti: niente soccorre alla ipotesi ch'egli sia stato membro o della così detta *balla grossa*, alla quale il P. M. si compiacque di ascrivere, o di qualchiesiasi altra *balla* o *bonda* dell'associazione di malfattori; di quell'associazione che, a detta del P. M., era truppa di gente oziosa, viziosa, scialacquatrice; di gente che non avea nè onesti lucri, nè li voleva; di gente che non vivea, nè voleva vivere, trannechè di misfatti!

Permettetemi ancora, a proposito del Galanti, un solo ricordo, che può parere di poco conto al paragone del moltissimo che fu sino a qui ragionato, ma che, pel mio modesto intelletto, non è senza valore.